Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — Roma - Venerdì, 23 febbraio 1934 - Anno XII — Numero 45

ERRATA-CORRIGE

Nell'art. 7, 1ª variante, della legge 29 gennaio 1934-XII, n. 164, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1934, n. 42, ove è detto « Sottosegretario di Stato per la marina *o* dal Capo di Stato Maggiore » deve leggersi « Sottosegretario di Stato per la marina *e* dal Capo di Stato Maggiore ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 45 DEL 23 FEBBRAIO 1934-XII:

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2111.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola per lavori donneschi di Cesena in Regia scuola professionale femminile.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2112.
Trasformazione della Regia scuola femminile di tirocinio di Macerata in Regia scuola professionale femminile.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2113.
Trasformazione della Regia scuola femminile di tirocinio di Mantova in Regia scuola professionale femminile.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2114.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Siracusa in Regia scuola professionale femminile.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2115.
Trasformazione della Regia scuola industriale femminile di Taranto in Regia scuola professionale femminile.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2116.
Trasformazione del Corso di magistero per la preparazione didattica e pratica del personale delle scuole professionali femminili, annesso alla Regia scuola di tirocinio femminile « Giorgina Saffi » di Forlì in Regia scuola di magistero professionale per la donna.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2117.
Trasformazione del Regio istituto di istruzione professionale femminile « Elena di Savoia » di Napoli in Regia scuola di magistero professionale per la donna.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2118.
Trasformazione del Corso di magistero per lavori femminili, annesso alla Regia scuola di tirocinio femminile « Pietro Scalcerle » di Padova in Regia scuola di magistero professionale per la donna.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 18 dicembre 1933, n. 2108.
Riconoscimento, agli effetti civili, dei decreti del Cardinale Arcivescovo di Genova, relativi all'apertura al culto della Chiesa parrocchiale di Nostra Signora delle Grazie e di S. Girolamo, in Genova, e alla sconsacrazione della Chiesa parrocchiale preesistente.

N. 2108. R. decreto 18 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Cardinale Arcivescovo di Genova, relativi rispettivamente alla apertura al culto della Chiesa parrocchiale in Genova, corso Firenze, 4, dedicata a Nostra Signora delle Grazie e di S. Girolamo, e viene sconsacrata la vecchia Chiesa parrocchiale sita in Castelletto, salita S. Girolamo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. 2109.
Riunione di alcune Fabbricerie parrocchiali della Diocesi di Pistoia.

N. 2109. R. decreto 30 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, le Fabbricerie parrocchiali (Opere laicali) di S. Antonio di Padova in Mercatale, S. Ippolito in S. Ippolito, S. Leonardo a S. Quirico di Vernio, S. Pietro a Cavarzano, S. Michele Arcangelo a Poggiole, comprese tutte nella Diocesi di Pistoia e nel territorio del comune di Vernio, vengono riunite in unica Fabbriceria, restando distinte le gestioni delle singole Chiese. Il numero dei membri effettivi di detta Fabbriceria viene fissato in sette.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 13 novembre 1933, n. 2110.
Riconoscimento della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Giorgio in Vignui.

N. 2110. R. decreto 13 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla del Vescovo di Feltre e Belluno in data 2 febbraio 1928, relativa alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Giorgio in Vignui.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 190.
Promozioni dei centurioni e dei capi manipolo della Milizia nazionale forestale sprovvisti del titolo di studio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È consentito l'avanzamento, limitatamente al grado immediatamente superiore a quello attualmente rivestito, ai centurioni e ai capi manipolo della Milizia nazionale forestale, ammessi nella Milizia medesima fino a tutto il 1° gennaio 1927, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino sprovvisti del titolo di studio richiesto dall'art. 5 della legge 13 dicembre 1928, n. 3141.

Art. 2.

L'avanzamento di cui al precedente art. 1, sarà conferito in seguito a motivata proposta del Comando della Milizia

nazionale forestale, previo parere del Consiglio di amministrazione della Milizia stessa, con decreto Reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, a quegli ufficiali che si siano segnalati in modo veramente distinto, per capacità nel disimpegno del servizio d'istituto, per condotta e per cultura generale e militare.

Le promozioni di cui sopra saranno effettuate a turno normale di anzianità e non potranno, in alcun modo, superare l'aliquota di un terzo del numero totale, separatamente per ciascun grado, degli attuali centurioni e capi manipolo sprovvisti del titolo di studio professionale.

Art. 3.

Per le promozioni da conferire ai centurioni e ai capi manipolo in base alla presente legge, si osserveranno le norme contenute nel regolamento emanato in applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, ad eccezione dell'esclusione definitiva dall'avanzamento per i centurioni che non saranno scrutinati.

I centurioni e i capi manipolo dichiarati idonei all'avanzamento acquisteranno il diritto alla promozione dal giorno successivo a quello in cui si sarà verificata la vacanza utile spettante all'avanzamento ad anzianità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 191.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812, che proroga a tutto l'anno 1934 il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812, che proroga a tutto l'anno 1934 il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico, con la seguente modificazione:

All'art. 7, prima delle parole: « i velieri con motore ausiliario », sono aggiunte le parole: « i velieri ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934, n. 192.

Istituzione delle tasse di negoziazione in Eritrea e in Somalia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 203, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia Italiana;

Visto il R. decreto 3 luglio 1921, n. 1174, che approva le norme per l'applicazione della tassa sugli affari nella Colonia Eritrea;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1674, che approva le norme per l'applicazione della tassa sugli affari nella Somalia Italiana;

Uditi i Governatori della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le società, gli istituti, gli stabilimenti industriali e commerciali, aventi sede nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana, che emettono titoli negoziabili soggetti alla tassa annuale stabilita dall'apposito articolo della tariffa di cui all'articolo seguente, dovranno denunziarli all'ufficio di esazione del luogo nel quale hanno la sede principale, indicandone il numero ed il rispettivo valore nominale.

Tale denunzia dovrà farsi entro sessanta giorni dalla data di ciascuna emissione.

La tassa sarà pagata in due rate semestrali posticipate computabili dal 1° luglio di ciascun anno.

Per i titoli emessi ed estinti nel corso di un semestre la rata di tassa sarà liquidata per l'intero semestre.

Per la omessa o ritardata denunzia dei titoli sarà dovuta una sopratassa eguale alla tassa.

Per la denunzia infedele sarà parimenti applicata una sopratassa eguale alla tassa dovuta sui titoli o valori occultati.

Il ritardo oltre trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre al pagamento della rata semestrale darà luogo ad una sopratassa uguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

Art. 2.

Sono applicabili a detta tassa, per l'Eritrea, le norme approvate con R. decreto 3 luglio 1921, n. 1174, e per la Somalia Italiana le norme approvate con R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1674, relative alla tassa sugli affari, e nelle annesse tariffe sarà inserito il seguente articolo aggiunto, che prenderà posto rispettivamente dopo gli articoli 23 e 24, assumendo il numero di 23-*bis* e 24-*bis*.

NATURA DEGLI ATTI	Base della tassa	Tassa fissa	Tassa proporzionale per ogni 100 lire	Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa con versamento diretto
Azioni liberate; obbligazioni e titoli di qualsiasi specie comprovanti i versamenti parziali sul valore delle azioni non liberate delle Società commerciali (escluse le Cooperative di consumo o di lavoro e quelle di mutuo soccorso) e delle Società civili di cui all'art. 229 del Codice di commercio, costituite con sede ed esercizio in Colonia; le carature o quote delle Società in accomandita semplice quando siano cedibili a terzi con effetto verso la Società.	Per ogni cento lire o frazione di cento lire del capitale nominale e per ciascun anno di durata della Società per le azioni e del periodo di ammortamento per le obbligazioni.	—	0,10	Mediante versamento diretto.	Come all'articolo 1.

Art. 3.

Le società, gli istituti, gli stabilimenti industriali aventi sede nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana, che prima dell'entrata in vigore del presente decreto abbiano emesso titoli negoziabili soggetti alla tassa stabilita dagli articoli precedenti, dovranno fare la denunzia, a norma dell'articolo 1, dei titoli non liberati per rimborso anteriormente al semestre in corso al momento della entrata in vigore del presente decreto.

Tale denunzia dovrà essere fatta entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale delle rispettive Colonie, comminandosi ai trasgressori le stesse pene previste dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Per quanto non viene disposto col presente decreto, si osserveranno, in quanto applicabili, le norme vigenti nel Regno per le tasse di negoziazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1934, n. 193.

Norme per la importazione, la fabbricazione e la vendita in Libia degli accenditori automatici e loro parti, e delle pietrine focaie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 5 giugno 1917, n. 965;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105;
Visto il R. decreto 14 marzo 1932, n. 381;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Considerata la necessità urgente ed assoluta di regolare l'importazione, la fabbricazione e la vendita in Libia degli apparecchi di accensione a pietrina focaia che nell'uso possono sostituire i fiammiferi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono riservati al Governo della Tripolitania e della Cirenaica:

a) l'introduzione e la vendita in Colonia di qualsiasi apparecchio di accensione, articolo similare ai fiammiferi o qualsiasi oggetto capace di produrre fiammella, scintilla od incandescenza e che nell'uso possa sostituirsi ai fiammiferi di qualunque specie;

b) l'introduzione e la vendita in Colonia di parti o pezzi di ricambio degli apparecchi od oggetti di cui al comma precedente, nonchè delle pietrine focaie od altri articoli similari occorrenti per il funzionamento di essi.

La fabbricazione in Colonia degli apparecchi suddetti e delle loro parti o pezzi di ricambio come pure quella delle pietrine focaie ed altri articoli similari sono vietate.

Art. 2.

I Governatori potranno autorizzare il Consorzio Industrie Fiammiferi istituito con R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, ad introdurre per la vendita in Tripolitania ed in Cirenaica gli apparecchi o gli oggetti di accensione di cui al precedente articolo, mediante il pagamento, oltre al dazio doganale loro proprio, dei diritti di monopolio che rimangono fissati nella stessa misura di quelli stabiliti nel Regno.

Art. 3.

Il Consorzio Industrie Fiammiferi non potrà cedere gli apparecchi, gli oggetti di accensione e loro parti che ai rivenditori autorizzati dal Governo coloniale.

Art. 4.

I diritti di monopolio di cui all'art. 2 saranno pagati all'atto dello sdoganamento degli oggetti e gli apparecchi da importarsi dovranno essere sprovvisti di pietrina e trovarsi nella condizione di funzionare con le pietrine poste in vendita dal monopolio.

Art. 5.

Su ogni apparecchio sarà applicato il contrassegno di monopolio mediante bollo a punzone all'atto dello sdoganamento ed a cura della dogana.

Per i diversi tipi di apparecchi di accensione l'impronta del rispettivo contrassegno avrà le caratteristiche di quella

stabilita nel Regno pei corrispondenti contrassegni, con la variante nelle iniziali le quali in luogo delle lettere D.G.M. porteranno le lettere M.C.T. per la Tripolitania e M.C.C. per la Cirenaica.

Il bollo a punzone dovrà essere applicato sulla parte viva dell'apparecchio in modo visibile, anzichè sull'eventuale suo rivestimento, a meno che quest'ultimo non formi un tutto inscindibile con l'apparecchio.

Art. 6.

Le pietrine focaie sono importate esclusivamente dal Governo coloniale il quale le acquista a prezzo di costo aumentato del dieci per cento a rimborso delle spese di condizionamento dall'Amministrazione dei monopoli di Stato in bustine rosse delle dimensioni di m/m 50 × 40, sulle quali esternamente sono stampati: il numero delle pietrine contenute, le dimensioni, il tipo di esse ed il prezzo di vendita al pubblico di ogni bustina.

Le pietrine focaie debbono essere vendute nelle bustine chiuse e munite di speciale marca contrassegno.

Il prezzo di vendita delle pietrine e l'aggio di minuta vendita dovuto ai rivenditori autorizzati sono eguali a quelli stabiliti nell'interno del Regno.

Art. 7.

Sono ammessi all'importazione, previo sdoganamento, punzonatura e pagamento del prescritto diritto di monopolio gli apparecchi di accensione completi sprovvisti di bollo, presentati in numero non superiore a due, dai viaggiatori che entrano in Colonia, quando servono per loro uso personale,

Gli apparecchi d'accensione completi già provvisti del bollo in vigore nel Regno od in una delle due Colonie libiche, semprechè servano ad uso personale dei viaggiatori che li detengono, possono circolare liberamente ed indifferentemente nei territori della Tripolitania, della Cirenaica o nel Regno nel limite massimo di due apparecchi per ogni viaggiatore.

La stessa disposizione vale anche per le pietrine focaie portate dal viaggiatore per suo uso personale purchè la quantità di esse non superi il contenuto di una bustina.

Art. 8.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto è punito per reato di contrabbando e sarà sottoposto al pagamento di una multa non inferiore a L. 50 nè superiore a L. 1000, alla confisca degli oggetti, più una soprattassa da due a dieci volte il diritto di monopolio dovuto per ogni apparecchio o pietrina focaia.

Queste disposizioni non si applicano quando si tratti di detenzione di un unico apparecchio usato a scopo personale. In questo caso il detentore è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200 e non si fa luogo alla confisca dell'apparecchio se questo venga sottoposto a regolarizzazione del diritto fisso previsto dal precedente art. 2 e di una sopratassa pari al diritto stesso.

Art. 9.

Chiunque detenga apparecchi di accensione di qualsiasi forma e dimensione ed i relativi pezzi di ricambio dovrà, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, denunziarli e consegnarli alla dogana di Tripoli o di Bengasi od al Comando della Regia guardia di finanza o dei carabineri Reali più vicino od all'ufficio di vendita dei generi di monopolio del luogo ove risiede per la regolarizzazione, previo pagamento dei diritti di monopolio dovuti.

Non saranno restituiti gli apparecchi per i quali non sarà pagato il diritto di monopolio dovuto.

Le pietrine focaie di qualsiasi dimensione saranno, entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, consegnate all'Amministrazione coloniale per la distruzione.

Art. 10.

Dalla entrata in vigore del presente decreto, che sarà stabilita dai Governi della Tripolitania e della Cirenaica, resta abrogato l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 5 giugno 1917, n. 965.

Art. 11.

Sono applicabili al presente decreto le disposizioni di cui all'art. 92 dell'ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 12.

I Governi della Tripolitania e della Cirenaica sono autorizzati ad emanare norme per l'applicazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 97. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1934.

Approvazione della convenzione 11 febbraio 1934 per il trasferimento del portafoglio assicurativo della rappresentanza per l'Italia della Compagnia di assicurazione « Le Secours » alla Società anonima Assicurazioni Generali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1929, n. 1420, che disciplina il diritto degli assicurati, di cui all'art. 433 del Codice di commercio, nel caso di fusione di società assicuratrici;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1934, con cui la rappresentanza per l'Italia della Compagnia anonima di assicurazio-

ne « Le Secours » con sede in Torino è stata posta in liquidazione;

Vista la convenzione in data 11 febbraio 1934 tra il Regio commissario liquidatore della predetta rappresentanza e la Società anonima Assicurazioni Generali, con sede in Trieste, per il trasferimento d'ufficio a quest'ultima del portafoglio assicurativo della rappresentanza della Compagnia di assicurazione « Le Secours »;

Considerato che la Società anonima Assicurazioni Generali è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel Regno e che essa dispone di capitali e riserve in misura superiore a quella prevista dall'art. 2 del sopra citato R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, secondo il testo allegato, la convenzione stipulata l'11 febbraio 1934 fra il Regio commissario liquidatore della rappresentanza per l'Italia della Compagnia anonima « Le Secours » con sede in Torino e la Società anonima Assicurazioni Generali con sede in Trieste per il trasferimento di ufficio di tutte le polizze costituenti il portafoglio assicurativo della predetta rappresentanza della Compagnia « Le Secours » alla Società anonima Assicurazioni Generali.

Art. 2.

Agli assicurati con le polizze di cui al precedente articolo non compete, per effetto del disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, e del 3° comma dell'art. 2 del decreto medesimo, il diritto di chiedere lo scioglimento del contratto o di chiedere cauzione a norma dell'art. 433 del Codice di commercio.

Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: Asquini.

(2099)

Convenzione per il trasferimento del portafoglio assicurativo della rappresentanza per l'Italia della Compagnia anonima di assicurazioni « Le Secours » alla Società anonima Assicurazioni Generali.

Fra il dott. Romano Gazzera, Regio commissario liquidatore della rappresentanza per l'Italia della Compagnia anonima di assicurazioni « Le Secours », con sede in Torino, ed i sigg. gr. uff. Marco Ara e comm. ing. Giorgio Vivante, nella loro qualità di rappresentanti legali della Direzione di Venezia della Società anonima Assicurazioni Generali, si stipula la seguente

Convenzione.

1. La rappresentanza per l'Italia, in liquidazione, della Compagnia anonima di assicurazioni « Le Secours » trasferisce d'ufficio tutto il suo portafoglio dei contratti di assicurazione contro i danni alla Società anonima Assicurazioni Generali, che assume a partire dal giorno della approvazione ministeriale della presente convenzione doveri e diritti promananti dalle singole polizze in vigore, in surroga alla rappresentanza suindicata della Compagnia « Le Secours », ferme restando le condizioni generali di esse polizze, l'ammontare dei premi pattuiti e le scadenze stabilite.

2. La Società anonima Assicurazioni Generali non assume alcuna responsabilità in ordine ai sinistri avvenuti precedentemente.

3. Con atto pari data vengono stabilite le misure del compenso dovuto dalla Società anonima Assicurazioni Generali alla rappresentanza per l'Italia in liquidazione della Compagnia anonima di assicurazioni « Le Secours ».

Venezia, 11 febbraio 1934 - Anno XII

Il Regio commissario liquidatore:
Romano Gazzera.

La Direzione veneta delle Assicurazioni Generali:
Marco Ara fu Davide, direttore generale.
Giorgio Vivante fu Gerolamo, direttore.

(2100)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1934.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 14, concernente agevolezze doganali per l'importazione di alcune materie prime occorrenti per la fabbricazione di prodotti sintetici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 14;

Determina:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio del sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico, dell'etere acetoacetico e dell'azotidrato di sodio è concessa dal direttore superiore della Circoscrizione doganale, nel territorio della quale trovasi lo stabilimento destinatario, su domanda corredata da un certificato del competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa, attestante che il richiedente è fabbricante di indaco sintetico, o di etere acetoacetico o di azotidrato di sodio.

Art. 2.

L'importazione col trattamento di che all'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 14, dell'etere dietilmalonico e dell'etere malonico, destinati alla fabbricazione dell'acido dietilbarbiturico (veronal) e dell'acido feniletilbarbiturico (luminal), nei limiti del contingente annuo di quintali 1000 per ciascuno di detti prodotti, è accordata dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette, su regolare domanda corredata da un certificato del competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dal quale risulti che il richiedente esercita l'industria a beneficio della quale è fatta la concessione.

Nella domanda dovranno essere indicati, con tutta precisione, il procedimento che sarà seguito per la produzione degli acidi dietilbarbiturico e feniletilbarbiturico, con l'impiego degli eteri dietilmalonico e malonico, e la località nella quale trovasi lo stabilimento presso il quale sarà eseguita la lavorazione.

Art. 3.

Il sodio metallico e gli eteri dietilmalonico e malonico, ammessi al trattamento di favore di che ai precedenti articoli, subito dopo l'arrivo nello stabilimento destinatario devono essere assunti in apposito registro di carico e scarico, i cui fogli dovranno essere previamente numerati e vistati dalla dogana.

Il fabbricante ha l'obbligo di tenere aggiornato il detto registro dal quale devono apparire, con la massima evidenza,

nella parte del carico, le quantità di sodio metallico, ovvero di etere dietilmalonico e di etere malonico, a mano a mano importate in esenzione ed introdotte nello stabilimento, e, nella parte dello scarico, la quantità degli stessi prodotti impiegati nella fabbricazione rispettivamente dell'indaco sintentico, dell'etere acetoacetico, dell'azotidrato di sodio o degli acidi dietilbarbiturico e feniletilbarbiturico.

Art. 4.

Ciascuna importazione col trattamento suindicato di sodio metallico ovvero di etere dietilmalonico e di etere malonico deve essere dalla Dogana subito segnalata, con tutte le indicazioni necessarie, al competente nucleo di polizia tributaria investigativa, per l'accertamento dell'effettivo impiego di detti prodotti negli usi per i quali fu consentita l'agevolezza.

Art. 5.

La dogana, col concorso del Laboratorio chimico circoscrizionale, accerta e controlla, all'atto della importazione, e poi saltuariamente, durante la lavorazione, la natura e l'impiego dei prodotti ammessi in esenzione e si assicura della regolare tenuta del registro di carico e scarico e della rispondenza a verità delle relative annotazioni.

Le spese per indennità spettanti ai chimici nonchè ai funzionari doganali od agenti della Regia guardia di finanza incaricati di compiere i controlli ed accertamenti suddetti sono a carico del fabbricante.

Art. 6.

Saranno considerati come importati in contrabbando il sodio metallico e gli eteri dietilmalonico e malonico rilasciati in franchigia doganale, in base al R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 14, che risultino impiegati per usi diversi della fabbricazione rispettivamente dell'indaco sintetico, dell'etere acetoacetico e dell'azotidrato di sodio e degli acidi dietilbarbiturico e feniletilbarbiturico.

Roma, addì 15 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(5541)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-17953.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guglielmo Moravek di Ignazio, nato a Trieste il 16 ottobre 1900 e residente a Trieste, (via Giuseppe Gatteri n. 36), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Morandi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Moravek è ridotto in « Morandi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(538)

N. 11419-21226.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Pirjevec fu Giacomo, nato ad Aurisina (Trieste) il 26 marzo 1890 e residente a Trieste, via Tor S. Piero n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pierazzi ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Pirjevec è ridotto in « Pierazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresina Sever in Pirjevec di Giuseppe, nata il 4 febbraio 1889, moglie;
2. Carla di Francesco, nata il 17 settembre 1912, figlia;
3. Guido di Francesco, nato il 1° ottobre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(539)

N. 11419-23627.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Natale Rampatcek fu Matteo, nato a Trieste l'11 dicembre 1898 e residente a Trieste, via S. Michele n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rampati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Natale Rampatcek è ridotto in « Rampati ».

Uguale riduzione e disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Zorn in Rampatcek di Luigi, nata il 30 ottobre 1906, moglie;
2. Aldo di Natale, nato il 27 giugno 1929, figlio;
3. Livio di Natale, nato il 17 febbraio 1932, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(540)

N. 11419-1419.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rinaldo Zdarzil fu Vendelino, nato a Zara il 24 marzo 1887 e residente a Trieste, via Giustinelli n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sarsilli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rinaldo Zdarzil è ridotto in « Sarsilli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Soric in Zdarzil fu Giorgio, nata l'11 marzo 1882, moglie;
2. Nerina, nata il 14 marzo 1920, figlia adottiva.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(541)

N. 11419-2685-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovaz Angelo fu Lorenzo, nato a Muggia il 20 maggio 1870 e residente a Trieste, via G. Vasari, 14, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(592)

N. 11419-2686-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovaz Guido fu Giacomo, nato a Trieste l'11 dicembre 1878 e residente a Trieste, via L. Ricci n. 5, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ersilia Vatovaz nata Luser di Rodolfo, nata il 3 ottobre 1880, moglie;
2. Guido di Guido, nato il 2 ottobre 1906, figlio;
3. Gina di Guido, nata il 3 gennaio 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(593)

N. 11419-2687-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovac Gaetano fu Gaetano, nato a Trieste il 31 maggio 1887 e residente a Trieste, S. Sabba, 344, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vittoria Vatovac nata Scharf di Antonio, nata il 2 marzo 1894, moglie;
2. Gaetano di Gaetano, nato l' 11 dicembre 1915, figlio;
3. Francesco di Gaetano, nato il 29 luglio 1917, figlio;
4. Giuseppe di Gaetano, nato il 24 maggio 1922, figlio;
5. Maria di Gaetano, nata il 6 giugno 1924, figlia;
6. Carlo di Gaetano, nato il 10 settembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(594)

N. 11419-2688-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Vatovec vedova Giovanna fu Giovanni nata Gaspercic, nata a Primano il 21 novembre 1875 e residente a Trieste, via Settefontane, 36, sono restituiti nella forma italiana di « Vatta » e « Gasperi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rodolfo fu Giuseppe, nato il 16 febbraio 1903, figlio;
2. Santo fu Giuseppe, nato il 5 novembre 1908, figlio;
3. Danilo fu Giuseppe, nato il 24 luglio 1910, figlio;
4. Maria fu Giuseppe, nata il 23 novembre 1911, figlia;
5. Leopolda fu Giuseppe, nata il 16 aprile 1913; figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(595)

N. 11419-2689-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovec Mario di Giovanni, nato a Trieste il 5 agosto 1901 e residente a Trieste, Guardiella, 1639, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mario di Mario, nato il 1° febbraio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(596)

N. 11419-2690-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Vatovec vedova Orsola fu Matteo, nata Pockai, nata a Povzane il 12 novembre 1858 e residente a Trieste, S. M. Madd. Sup., 701, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(597)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Avviso di rettifica.

Nel R. decreto 4 gennaio 1934, n. 123, concernente l'approvazione del nuovo statuto dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1934, n. 36, all'art. 4, linea 8ª, ove è detto: « la Federazione dei Sindacati fascisti dello spettacolo » deve aggiungersi: « un rappresentante dell'Amministrazione provinciale » come risulta dalla postilla apposta al decreto anzidetto.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per annullamento di ricevuta di titolo del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 81.**

Premesso che con atto 10 agosto 1910 rag. Ciraolo, il sig. Strino Antonino fu Orazio costituiva in dote alla figlia Giovanna, con patto riversivo, la rendita consolidato 3,50 % n. 594285 di L. 374,50, già fatta iscrivere dallo stesso Strino con vincolo di reddito militare pel matrimonio da contrarsi dalla figlia con Baldassari o Baldassarri Ugo fu Emilio, vice brigadiere della Regia guardia di finanza;

Che dopo il decesso della titolare, avvenuto il 2 giugno 1932, il marito chiedeva il tramutamento di detta rendita in cartelle al portatore, in base ad attergato 29 aprile 1932 autenticato dal notaio Saija, con delega al marito di ritirare i nuovi titoli, e la Intendenza di finanza di Messina rilasciava la ricevuta numero progressivo 619, numero protocollo 883 e posizione 15917;

Che il 24 giugno successivo lo Strino Antonino si opponeva alla dmanda dello Baldassari, dichiarando che, quale riservatario, egli era proprietario esclusivo della rendita, in seguito al decesso della titolare;

Che questa Amministrazione non potendo disconoscere, allo stato degli atti, il diritto dello Strino Antonino, si dichiarava disposta a consegnare i nuovi titoli al riservatario, previo però ritiro della ricevuta rilasciata a suo tempo dalla Intendenza di Messina;

Che essendo detta ricevuta in possesso del Baldassari, il quale si rifiuta di consegnarla, il signor Strino Antonino fu Orazio, domiciliato in Messina, elettivamente presso lo studio dell'avv. Spa-

daro Pietro — via Industriale n. 72 — ha diffidato, a mezzo dell'ufficiale giudiziario addetto al Tribunale di Messina, in data 20 ottobre 1933, il sig. Baldassari Ugo fu Emilio, domiciliato in Messina — via Sicilia, isolato 43 Casa Lella — a consegnargli la predetta ricevuta, da esso intimato indebitamente posseduta e trattenuta, in quanto che la rendita in parola spetta ora ad esso riservatario, avvertendolo che, ove tale consegna non venga fatta entro il termine di mesi sei dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso sarà proceduto alla dichiarazione d'inefficacia della ricevuta medesima ed alle altre procedure di cui all'articolo 88 del regolamento generale sul Debito pubblico.

Si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, la predetta ricevuta, mod. 241, rilasciata il 13 giugno 1932 dalla Intendenza di finanza di Messina col numero progressivo 619, numero di protocollo 883 e numero di posizione 15917, sarà ritenuta di nessun valore e l'Amministrazione darà corso alla domanda del predetto Strino Antonino.

Roma, 16 dicembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6649)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 43.

Media dei cambi e delle rendite

del 21 febbraio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.48
Inghilterra (Sterlina)	58.50
Francia (Franco)	74.95
Svizzera (Franco)	368.60
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.67
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.38
Cecoslovacchia (Corona)	47.70
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.625
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.55
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.96
Olanda (Fiorino)	7.72
Polonia (Zloty)	217 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	155.50
Svezia (Corona)	3.065
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	91.65
Id. 3,50 % (1902)	90.40
Id. 3 % lordo	67 —
Prestito Conversione 3,50 %	94.60
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.225
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	100.75
Id. id. id. 1940	105.25
Id. id. id. 1941	105.575
Id. id. id. 1943	99.275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita del consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 89.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 5 per cento n. 426.708 di annue lire 965, intestato a Verga Aben-Osman, Fatina Zulima, Louis-Sidi e Juan fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Carmona Zumilda di Antonio, vedova Verga Luigi dom. in Antofagasta (Cile).

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, 16 dicembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6635)

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE CIVILE

SERVIZIO ELETTORALE

NORME PER I VIAGGI DEGLI ELETTORI POLITICI.

I.

Viaggi in ferrovia ed in servizio ferroviario-marittimo.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata per un solo viaggio di andata e ritorno in prima, seconda o terza classe, agli elettori politici aventi residenza abituale in un Comune diverso da quello in cui sono iscritti, quando si recano alla propria sezione elettorale per l'elezione dei deputati al Parlamento.

2. *Documenti di trasporto e biglietti di viaggio.* — Per fruire dei prezzi ridotti debbono essere consegnati alle stazioni, alle agenzie viaggiatori o alle agenzie di navigazione dei porti d'imbarco, in tempo utile, le richieste di viaggi rilasciate dai Comuni, debitamente riempite a mano. La presentazione di tali richieste implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

Le richieste di viaggio sono di color verde e servono per ottenere un biglietto valevole per il viaggio di andata e per quello di ritorno.

Le richieste non completate, o contenenti irregolarità (aggiunte, raschiature, cancellature, ecc.) o presentate ad una stazione diversa da quella indicatavi come di partenza, non sono valevoli. Però, nei casi di semplice irregolarità di forma, come tali riconosciute, è ammessa la regolarizzazione delle richieste mediante annotazione firmata dall'interessato e vistata dai capi stazione, o dai capi agenzia.

Fra questi casi è da annoverarsi quello di richieste indicanti, come punto di partenza o di arrivo, una località non servita dalla ferrovia, od una stazione di ferrovia secondaria o tramvia non ammessa al servizio cumulativo, od una stazione nella quale non faccia fermata il treno scelto per la partenza, oppure una fermata non ammessa al rilascio dei biglietti a prezzo ridotto. In tal caso l'ufficio, cui la richiesta è presentata, può egualmente rilasciare il biglietto; e se la stazione errata è quella d'arrivo, il rilascio può aver luogo per quell'altra che sarà indicata dal viaggiatore.

Per l'uso della concessione è obbligatoria la presentazione del certificato d'iscrizione nelle liste elettorali, sul quale gli uffici che rilasciano i biglietti apporranno il bollo ad umido; è inoltre obbligatorio il pagamento contemporaneo del prezzo del viaggio di andata e di quello di ritorno.

L'elettore dovrà aver cura:

a) di accertarsi che sul certificato elettorale sia stato apposto il bollo di cui sopra;

b) di non consegnare il biglietto al termine del viaggio di andata;

c) di far apporre sul biglietto, dalla sezione elettorale, il bollo del Comune in cui ha avuto luogo la votazione. Nel caso di viaggi di cui ai punti 11, 12, 13 e 14, per i quali vengono rilasciati due o più biglietti, il bollo suddetto deve essere apposto su tutti i biglietti;

d) di far bollare il biglietto, all'inizio del viaggio di ritorno, dalla biglietteria della stazione o da una agenzia.

Senza i bolli di cui ai comma *c*) e *d*), il biglietto non è valido per il ritorno.

3. *Prezzi*. — I prezzi di trasporto sono quelli della tariffa ridotta del 70 per cento (1).

4. *Termini di tempo*. — I viaggi debbono aver luogo nei seguenti termini di tempo:

a) per quelli da effettuarsi soltanto in ferrovia:
andata dal 19 al 25 marzo 1934;
ritorno dal 25 al 31 marzo 1934;

b) per quello da effettuarsi in servizio diretto ferroviario-marittimo con unico biglietto:
andata dal 16 al 25 marzo 1934;
ritorno dal 25 marzo al 3 aprile 1934.

5. *Validità dei biglietti*. — I biglietti di andata e ritorno di cui al punto 2 sono da considerarsi come due distinti biglietti di corsa semplice, da valere uno per l'andata, l'altro per il ritorno.

La validità del biglietto per la corsa di andata è regolata come segue:

a) se il biglietto è rilasciato per una distanza non eccedente i 200 chilometri, il viaggio di andata deve aver luogo con il treno per il quale è rilasciato il biglietto, eccezione fatta per i biglietti emessi da biglietterie a distribuzione permanente e dalle agenzie, i quali sono valevoli per iniziare la corsa di andata con qualunque treno ammesso, che parta prima delle ore 24 del giorno di distribuzione;

b) se il biglietto è rilasciato per una distanza di oltre 200 chilometri, la detta validità è di un giorno per ogni 100 chilometri di percorrenza e tale validità si computa, considerando come compiuto il centinaio di chilometri incominciato; il viaggio può essere iniziato tanto nel giorno di distribuzione quanto nei giorni successivi a quello di acquisto;

c) per i biglietti in servizio diretto ferroviario-marittimo di cui al punto 13 le traversate marittime Palermo-Napoli e Civitavecchia-Terranova devono essere considerate rispettivamene per km. 313 e km. 234 agli effetti della determinazione della validità di cui al precedente comma *b*).

Il biglietto di andata-ritorno dev'essere comunque utilizzato, nel viaggio di andata, in modo che il viaggiatore possa raggiungere la sua destinazione in tempo utile per votare.

La validità del biglietto per la corsa di ritorno decorre dalle ore 0 del giorno successivo a quello della vidimazione che l'elettore si farà apporre sul biglietto, dalle stazioni o dalle agenzie, all'inizio del viaggio di ritorno.

La durata della validità per la corsa di ritorno si computa (com'è detto ai comma *a*), *b*) e *c*) per la corsa di andata) tenendo presente che, per quanto è indicato al punto 4, il viaggio di ritorno non può essere iniziato oltre le ore 24 del 31 marzo se trattasi di biglietto esclusivamente ferroviario, nè oltre le ore 24 del 3 aprile se trattasi di biglietto in servizio diretto ferroviario-marittimo.

Una volta iniziata la corsa di ritorno entro i termini suddetti, essa può essere proseguita fino a destinazione per tutta la sua validità normale stabilita come sopra è detto e con la facoltà di effettuare le fermate intermedie ammesse dal punto 9.

6. *Treni di viaggio*. — I biglietti possono essere rilasciati per uno qualsiasi dei treni indicati negli orari ufficiali, ferme le esclusioni e le limitazioni da questi stabilite.

A parziale deroga di quanto è detto al punto 12, comma *a*), delle condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni (vedasi orario generale ufficiale delle Ferrovie dello Stato), che esclude dai treni direttissimi i viaggiatori fruenti della concessione speciale II, gli elettori politici, provvisti di biglietti di 1ª e 2ª classe rilasciati per una percorrenza sulle linee ferroviarie dello Stato di almeno 200 chilometri, e quelli provvisti di biglietti di 3ª classe rilasciati per una percorrenza sulle dette linee di almeno 500 chilometri, sono ammessi a viaggiare anche coi treni direttissimi, ad eccezione: dei treni 16 e 19 fra Roma e Milano, del treno 14 fra Roma e Torino, del treno 1 fra Genova e Roma, dei treni 45 e 46 fra Roma e Trieste, dei treni 40 e 43 fra Roma e Venezia, dei treni 20 e 23 fra Firenze e Roma, del treno 196 fra Venezia e Milano, nonchè dei treni classificati « Rapidi ».

7. *Vie da percorrersi*. — I biglietti si rilasciano per la via chilometricamente più breve, ovvero per una delle deviazioni ammesse, risultanti dall'orario ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

Nei casi di deviazione il prezzo dei biglietti è stabilito in base alla distanza corrispondente al percorso richiesto, ed il biglietto è valido anche per seguire tutte le vie ammesse che siano più brevi rispetto alla deviazione prescelta.

Le deviazioni possono essere chieste anche nel corso del viaggio, prima però d'impegnare l'itinerario da seguire per effetto della deviazione richiesta; ciò verso pagamento del prezzo ridotto relativo al maggior percorso considerato isolatamente.

Le deviazioni chieste in corso di viaggio debbono riferirsi in ogni caso a corse semplici e cioè a quella di andata o a quella di ritorno.

8. *Cambio di classe*. — Per il viaggio da una classe ad altra superiore, è dovuta la differenza fra i prezzi a tariffa ridotta delle due classi per la distanza per la quale è richiesto il cambio.

I passaggi debbono riferirsi in ogni caso a corse semplici e non mai di andata e ritorno, e sono ammessi anche per un solo tratto di viaggio, sia iniziale che intermedio o finale.

9. *Fermate intermedie*. — Tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno, i viaggiatori hanno facoltà di fermarsi nelle stazioni intermedie del percorso indicato sul biglietto:

una volta, nei viaggi di oltre 200 e fino a 300 chilometri;
due volte, nei viaggi da oltre 301 e fino a 600 chilometri;
tre volte, nei viaggi da oltre 601 e fino a 900 chilometri;
quattro volte, nei viaggi da oltre 901 e fino a 1000 chilometri;
cinque volte, nei viaggi di oltre 1000 chilometri.

Le fermate possono essere effettuate senza alcuna formalità e la loro durata è limitata soltanto dalla validità del biglietto.

Non sono considerate fermate quelle rese necessarie dalla coincidenza dei treni e dalla combinazione degli orari.

(1) Per le linee di navigazione vedasi capo V.

Le fermate nel viaggio di andata debbono essere regolate in modo che venga rispettato in via assoluta il termine perentorio prescritto per l'arrivo alla sezione elettorale. In conseguenza l'elettore non dovrà effettuare fermate, quando risulti che fermandosi non gli è più possibile giungere a destinazione in tempo utile per la votazione.

Nel ritorno le fermate sono ammesse, anche se l'elettore ha iniziato il viaggio all'ultimo limite di tempo stabilito, cioè prima della mezzanotte dell'ultimo giorno, fissato al punto 4 per l'inizio del viaggio di ritorno.

10. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario l'elettore deve esibire, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno, il biglietto di viaggio nonchè il certificato di inscrizione elettorale.

11. *Viaggi implicanti percorsi sulle linee secondarie della Venezia Tridentina e della Venezia Giulia.* — Quando non è ammesso il rilascio di biglietti diretti da stazioni delle linee Chiusa-Plan Val Gardena, Trento T.V.-Malè, Brunico-Campo Tures e Trieste Campo Marzio-Parenzo per stazioni della rete principale delle Ferrovie dello Stato e viceversa, gli elettori dovranno provvedersi di due separate richieste e cioè una per il viaggio di andata e ritorno sulla linea secondaria, e l'altra per il viaggio, pure di andata e ritorno, per l'ulteriore percorso.

(Per la bollatura dei biglietti da parte del Comune in cui ha avuto luogo la votazione, vedasi punto 2).

12. *Viaggi in servizio cumulativo con le ferrovie concesse.* — Il servizio cumulativo è ammesso, ma col computo separato delle distanze, con le Amministrazioni esercenti le linee indicate nell'elenco allegato *A*.

Non è ammesso il servizio diretto ferroviario-marittimo fra la rete continentale e sicula delle Ferrovie dello Stato e le Ferrovie complementari della Sardegna. È però ammesso il servizio cumulativo fra le Ferrovie sarde dello Stato e le dette complementari della Sardegna.

Pei trasporti fra Amministrazioni non collegate da servizio cumulativo, debbonsi usare separate richieste per il percorso di ciascuna Amministrazione interessata, da presentarsi singolarmente ad ognuna di esse.

(Per la bollatura dei biglietti da parte del Comune in cui ha luogo la votazione, vedasi punto 2).

13. *Viaggi in servizio diretto ferroviario-marittimo fra il continente e la Sicilia o la Sardegna, a mezzo delle ferrovie e della navigazione sovvenzionata.* — Gli elettori diretti dal continente ad una stazione della Sicilia, o viceversa, i quali invece di seguire la via dello Stretto di Messina preferissero effettuare il viaggio per la via mista ferroviaria-marittima seguendo la via mare Napoli-Palermo e prendere imbarco su piroscafi adibiti al servizio diretto ferroviario-marittimo con le Ferrovie dello Stato, nonchè quelli diretti da stazioni del continente o della Sicilia a stazioni delle linee sarde dello Stato o viceversa, che intendano imbarcare su piroscafi della linea Civitavecchia-Terranova-Maddalena adibiti al servizio diretto ferroviario-marittimo con le Ferrovie dello Stato dovranno provvedersi di biglietti di andata e ritorno in servizio diretto ferroviario-marittimo.

Non sono ammessi i viaggi in servizio diretto ferroviario-marittimo con un solo biglietto comprendente le due traversate marittime, e cioè quella fra Napoli e Palermo e l'altra fra Civitavecchia e Terranova (o la Maddalena). Così, ad esempio, un elettore che da una stazione della Sicilia od anche da Palermo volesse recarsi a Terranova M I B, effettuando i due percorsi marittimi Palermo-Napoli e Civitavecchia-Terranova, dovrà provvedersi di un primo biglietto dalla Sicilia per Napoli e, quivi giunto, di un secondo biglietto Napoli-Terranova presentando, beninteso, due separate richieste.

(Per la bollatura dei biglietti da parte del Comune in cui ha luogo la votazione vedasi punto 2).

14. *Viaggi con tragitto marittimo non ammesso al servizio cumulativo con le Ferrovie dello Stato.* — Gli elettori diretti dal continente ad una stazione della Sicilia, o viceversa, i quali, invece di seguire la via di terra attraversando lo Stretto di Messina, ovvero quella mista ferroviaria-marittima (ammessa al servizio diretto con le Ferrovie dello Stato) preferissero un tragitto marittimo diverso (es. Genova-Messina), dovranno essere provveduti, per quanto riguarda il percorso ferroviario, di una richiesta indicante i due percorsi continentale ed insulare.

Lo stesso dicasi per gli elettori diretti dal continente o dalla Sicilia a stazioni sarde dello Stato o viceversa, i quali, invece di seguire la via di Civitavecchia-Terranova, preferissero un tragitto marittimo diverso, o comunque che intendessero imbarcarsi su piroscafi non adibiti al servizio diretto ferroviario-marittimo con le Ferrovie dello Stato.

Per gli elettori diretti ad una località marittima della Sicilia o della Sardegna, che non dovessero compiere alcun percorso ferroviario insulare, è obbligatorio far apporre sul biglietto ferroviario il bollo del Comune della Sicilia o della Sardegna in cui ha avuto luogo la votazione, affinchè detto biglietto sia ritenuto valido per il ritorno dalla stazione continentale che dovrà vistarlo.

Altrettanto dicasi per i viaggi dalla Sicilia o dalla Sardegna al continente.

Resta sempre fermo l'obbligo di far bollare dalla sezione elettorale del Comune anche il biglietto pel tragitto marittimo, e restano altresì fermi, agli effetti della validità dei biglietti di andata e ritorno, i termini di tempo indicati al punto 4, comma *b*).

15. *Condizioni comuni coi trasporti ordinari.* — Tutte le norme e condizioni relative ai trasporti ordinari di persone sono estensibili al trasporto degli elettori in quanto non siano modificate dalle presenti disposizioni.

II.

Norme speciali pei viaggi dei grandi invalidi di guerra.

16. *Viaggi con persona di accompagnamento.* — Gli elettori mutilati od invalidi di guerra per infermità ascritte alla prima categoria, che hanno bisogno di essere accompagnati, fruiranno, anche per la persona di accompagnamento (una sola), della riduzione stabilita pei viaggi degli elettori.

In questi casi sulla richiesta di riduzione gli uffici comunali che la rilasciano, dopo l'indicazione del nome e cognome dell'elettore apporranno la dicitura: Grande invalido di guerra accompagnato da . . . . (nome e cognome della persona di accompagnamento).

In base alla richiesta compilata come sopra è detto, e su presentazione del certificato elettorale, nonchè del libretto di pensione dal quale risulti la categoria (prima) cui è ascritta l'infermità dell'elettore, verrà rilasciato un unico biglietto di viaggio valevole per due persone.

La persona di accompagnamento deve essere provvista di un documento d'identificazione, rilasciato dal podestà del Comune nel quale risiede.

Poichè taluni degli invalidi suddetti godono altresì di assegno completo di superinvalidità e per tale fatto hanno titolo al trasporto gratuito della persona di accompagnamento sulle Ferrovie dello Stato, tale gratuità ha vigore anche per i viaggi contemplati dalle presenti disposizioni.

III.

Norme speciali per gli elettori dimoranti all'estero, nelle colonie e per gli emigrati.

17. *Elettori dimoranti all'estero.* — Per gli elettori dimoranti all'estero tiene luogo della richiesta un *certificato di residenza all'estero,* rilasciato dai competenti uffici diplomatici o consolari.

Agli elettori che non avessero potuto provvedersi del suddetto certificato, l'autorità di pubblica sicurezza delle stazioni di confine o degli scali marittimi di sbarco potrà rilasciare una dichiarazione equipollente.

In ogni caso, presentando alla stazione il certificato o la dichiarazione che tengono luogo di richiesta, gli elettori provenienti dall'estero dovranno sempre esibire e far bollare dalla stazione il certificato d'inscrizione nelle liste elettorali.

Gli elettori che non avessero potuto procurarsi in tempo il certificato elettorale dovranno munirsi, per l'andata, di biglietto di corsa semplice *a tariffa ordinaria,* avendo però cura di far apporre dalla biglietteria sul certificato di residenza all'estero, o sulla dichiarazione che ne fa le veci, gli estremi del suddetto biglietto a tariffa ordinaria ed il bollo della biglietteria stessa.

L'eventuale somma pagata in più alla partenza, rispetto al prezzo di andata e ritorno a tariffa ridotta, sarà restituita direttamente, dalla stazione di inizio del viaggio di ritorno, su presentazione del certificato di residenza, bollato come sopra è detto dalla stazione di partenza del viaggio di andata, nonchè del certificato elettorale e del biglietto di andata, sui quali due ultimi documenti dev'essere fatto apporre dalla sezione elettorale il bollo del Comune sede della votazione.

Qualora il prezzo del biglietto di andata e ritorno a tariffa ridotta risultasse superiore al prezzo a tariffa ordinaria, pagato per il solo viaggio di andata, la stazione riscuoterà la differenza.

Pel viaggio di ritorno sarà rilasciato un nuovo biglietto. È ovvio che agli effetti del rilascio del biglietto pel ritorno, il biglietto a tariffa ordinaria, relativo al viaggio di andata, deve essere considerato a condizione che per la sua utilizzazione siano stati rispettati i termini di tempo previsti dalle presenti norme.

18. *Elettori residenti nelle Colonie.* — Le disposizioni di cui sopra, riguardanti gli elettori dimoranti all'estero, sono applicabili anche agli elettori residenti nelle nostre Colonie, intendendosi sostituite ai Regi agenti diplomatici o consolari le autorità coloniali per il rilascio del certificato di residenza.

19. *Lavoratori dimoranti all'estero* (*emigrati*). — Gli elettori stabilitisi in via permanente all'estero con la qualità di *lavoratore* debitamente annotata nel passaporto dall'autorità competente, e coloro che risultino anche per semplice notorietà dimoranti all'estero a scopo di lavoro, da almeno due anni, hanno diritto al *trasporto ferroviario gratuito* in terza classe dalla stazione di confine o dalla stazione del porto di sbarco al Comune in cui votano e viceversa.

Pei viaggi di tali elettori, sul certificato di residenza all'estero che tiene luogo della richiesta, i competenti uffici diplomatici o consolari faranno risultare la qualità di emigrato conforme viene considerata dal penultimo capoverso dell'art. 19 del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1928, n. 1993.

Previo ritiro di tale documento e su presentazione del certificato elettorale, le stazioni di confine o delle località porti di mare, o aeroporti doganali, rilasceranno il biglietto di andata-ritorno senza esazione di prezzo. Questo biglietto deve essere considerato a tutti gli effetti come biglietto rilasciato in base alla tariffa ridotta per i viaggi degli elettori politici.

Gli elettori suddetti, che non avessero potuto procurarsi in tempo il certificato elettorale, saranno muniti dai suddetti uffici diplomatici o consolari di un documento provvisorio indicante lo scopo del viaggio e i punti terminali del percorso da effettuarsi sulle linee ferroviarie.

Nel viaggio di ritorno il biglietto non sarà ritenuto valido, se mancante del bollo del Comune in cui ha avuto luogo la votazione e se non presentato insieme al certificato elettorale, pure esso bollato dalla sezione elettorale del Comune stesso.

IV.

Irregolarità ed abusi - Reclami.

20. *Prescrizioni e responsabilità pel rilascio dei documenti di riduzione.* — I documenti per fruire della concessione non possono essere rilasciati se non a chi si trova nelle condizioni stabilite per ottenerli.

Chi rilascia, sottoscrive o convalida i documenti medesimi risponde personalmente delle indicazioni o dichiarazioni in essi contenute, ed è soggetto alla responsabilità penale di cui al punto 23; è inoltre tenuto a risarcire l'Amministrazione ferroviaria della differenza fra il prezzo della tariffa ordinaria e quella ridotta e delle penalità dovutele, nel caso in cui si tratti di persone non aventi titolo alla riduzione, e quando non sia stato possibile di ottenere il pagamento delle differenze e penalità medesime da parte di chi si è servito dei documenti indebitamente rilasciati.

21. *Prescrizioni e responsabilità per l'uso dei documenti di riduzione.* — I documenti per fruire della concessione e così pure i relativi biglietti a prezzo ridotto non sono trasferibili; non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalla concessione; nè adoperati da persone che non siano i veri titolari, o che comunque, pur essendone titolari, non abbiano i requisiti per viaggiare a prezzo ridotto come è stabilito dalla concessione.

Chi si serve illecitamente dei documenti o dei biglietti di cui sopra incorre nelle penalità di cui al punto 23.

22. *Regolarizzazioni di viaggio.*

1° Viaggi di andata:

a) l'elettore che nell'andata, per male regolato inizio o proseguimento di viaggio dopo una fermata, fosse trovato a viaggiare, o giungesse a destino, oltre i termini di tempo stabiliti dal punto 4, perde il diritto alla concessione e deve quindi pagare l'eventuale differenza fra l'importo del biglietto a tariffa ordinaria di corsa semplice, per il percorso effettuato, e l'integrale importo del biglietto a riduzione di andata-ritorno che gli verrà ritirato;

b) l'elettore che nell'andata fosse trovato, o alla partenza, o lungo il viaggio, od all'arrivo, col biglietto a prezzo ridotto e sprovvisto del certificato d'iscrizione elettorale, deve pagare, per tutto il percorso del viaggio di andata, la differenza fra il relativo importo a tariffa ridotta (metà del prezzo del biglietto di andata e ritorno) e quello corrispondente a tariffa ordinaria, nonchè una sopratassa uguale alla differenza stessa, a meno che possa altrimenti provare, all'atto della verifica del biglietto, di avere titolo alla riduzione;

2° Viaggi di ritorno:

a) l'elettore che avesse iniziato il viaggio di ritorno oltre il termine massimo stabilito al punto 4, deve pagare, per tutto il percorso effettuato irregolarmente, il prezzo di corsa semplice a tariffa ordinaria. Il biglietto a prezzo ridotto sarà ritirato;

b) l'elettore trovato, nel viaggio di ritorno, con biglietto scaduto di validità, deve pagare il prezzo a tariffa ordinaria dalla stazione in cui, secondo l'orario ufficiale, venne a cessare la validità del biglietto, fino a quella in cui fu scoperta l'irregolarità. Il biglietto a prezzo ridotto sarà ritirato;

c) l'elettore che nel ritorno fosse trovato, o alla partenza, o lungo il viaggio, od all'arrivo, col biglietto a prezzo ridotto e sprovvisto del certificato d'iscrizione elettorale, deve pagare, per tutto il percorso del viaggio di ritorno, la differenza fra il relativo importo a tariffa ridotta (metà del prezzo del biglietto di andata e ritorno) e quello corrispondente a tariffa ordinaria, nonchè una sopratassa uguale alla differenza stessa, a meno che possa altrimenti provare, all'atto della verifica del biglietto, di aver titolo alla riduzione;

d) l'elettore che nel ritorno fosse trovato a viaggiare col biglietto a prezzo ridotto mancante del prescritto bollo del Comune in cui ha avuto luogo la votazione (punto 2, comma c), deve pagare la differenza fra l'integrale importo del biglietto di andata e ritorno a prezzo ridotto e quello a tariffa ordinaria corrispondente alle due corse di andata e di ritorno. Il biglietto a prezzo ridotto gli verrà ritirato;

e) l'elettore che nel ritorno fosse trovato a viaggiare col biglietto a prezzo ridotto mancante del prescritto bollo della stazione iniziale del viaggio di ritorno stesso, deve pagare il terzo dell'importo del biglietto a tariffa ordinaria per il percorso effettuato. Il biglietto a prezzo ridotto sarà regolarizzato per l'eventuale ulteriore tratto da effettuare;

3° Viaggi con treni non ammessi:

a) l'elettore che nell'andata o nel ritorno fosse trovato a viaggiare in un treno dal quale fosse escluso, deve pagare la differenza fra la tariffa ridotta e l'ordinaria per tutto il percorso effettuato e da effettuare con detto treno, a meno che, in questo ultimo caso, preferisca discenderne, se abbia la possibilità di proseguire con altri treni.

23. *Abusi e relative penalità.* — Ogni abuso o tentativo di abuso (punti 20 e 21) verrà senz'altro denunziato all'autorità giudiziaria per i procedimenti di legge contro i responsabili agli effetti del regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate e del Codice penale; e ciò indipendentemente dal pagamento, da farsi all'atto dell'accertamento dell'abuso, della differenza fra il prezzo ridotto già pagato o che si fosse tentato di pagare indebitamente e quello a tariffa ordinaria, per tutto il percorso, più tre volte la differenza stessa a titolo di penalità.

Nei casi di documenti o biglietti alterati o falsificati è dovuto il pagamento a tariffa ordinaria per tutto il percorso, più tre volte l'importo stesso a titolo di penalità.

24. *Documenti smarriti.* — Nel caso di smarrimento di documenti valevoli per ottenere la riduzione di viaggio, l'elettore deve tosto informarne l'Amministrazione ferroviaria per mezzo delle stazioni. Fino a che non sia dichiarato lo smarrimento, il titolare del documento smarrito è responsabile dei danni derivanti dall'uso che altre persone ne facessero.

25. *Reclami.* — Non si accordano rimborsi di somme pagate in più per mancata o ritardata presentazione alla stazione di partenza dei documenti necessari per ottenere la riduzione, nè per la irregolare compilazione dei documenti stessi.

In ogni altro caso i reclami per rimborso (da indirizzarsi all'Amministrazione che ha rilasciato il biglietto) debbono essere corredati dai biglietti o dalle ricevute comprovanti l'eseguito pagamento e da quegli altri documenti che fossero richiesti dall'Amministrazione stessa.

A tal fine su domanda dei viaggiatori sarà loro permesso di conservare i biglietti o ne verrà rilasciata ricevuta.

V.

Viaggi sulle linee di navigazione sovvenzionate.

26. — Sulle linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato, esercitate dalle società sottoindicate, sono concesse le riduzioni di cui appresso:

a) *Riduzione del* 75 %:

Società di navigazione « Tirrenia » - Roma.
« Compagnia Adriatica » di navigazione - Venezia.
Società anonima « Sarda » di navigazione - Roma.
Società anonima « Navigazione Toscana » - Livorno.
Società « Partenopea » Anonima di navigazione - Napoli.
Società « Eolia » Anonima di navigazione - Messina.
« La Meridionale » Società anonima di navigazione - Palermo.
Società di navigazione a vapore « Istria-Trieste » - Trieste.
Società di navigazione « Lloyd Triestino » - Trieste.
« Navigazione Libera Triestina » S. A. - Trieste.
« Tripcovich » Servizi marittimi del Mediterraneo - Trieste.
Società « Veneziana » di navigazione a vapore - Venezia.
« Adria » Società anonima di navigazione marittima - Fiume.
Società anonima italiana di navigazione « Villain e Fassio » - Genova.

b) *Riduzione del* 50 %:

Società di navigazione « Italia » (Flotte Riunite) Genova:
Linea: Genova-Centro America-Sud America-Pacifico.
Linea: Genova-Australia.

« Cosulich » Società triestina di navigazione - Trieste:
Linea Nord Brasile.

Le riduzioni suddette si applicano sul prezzo di passaggio — vitto escluso — per un solo viaggio di andata e ritorno, agli elettori politici che si recano presso le proprie sezioni elettorali per esercitare il diritto di voto.

Il viaggio di ritorno sulle linee suddette dovrà essere iniziato entro il 1° maggio.

Per fruire della riduzione è necessaria la presentazione del certificato elettorale. Nel viaggio di ritorno gli elettori dovranno produrre lo stesso certificato munito del bollo della sezione elettorale in cui ha avuto luogo la votazione.

Agli elettori residenti all'estero o nelle colonie, che non ricevano in tempo il certificato elettorale, sarà accordata la riduzione su presentazione di un certificato, rilasciato dai Regi consoli o dalle autorità coloniali, attestante che il richiedente recasi presso la propria sezione elettorale per prendere parte alle elezioni politiche.

VI.

Viaggi degli elettori politici sui pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata.

27. — Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata nessuno escluso, sono tenute ad accordare ai predetti viaggiatori la riduzione del settanta per cento sulle rispettive tariffe ordinarie, dietro esibizione del certificato elettorale, ovvero del biglietto a tariffa ridotta rilasciato dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 17 febbraio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Elenco delle ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo con la rete dello Stato pei viaggi a tariffa ridotta degli elettori politici.

AMMINISTRAZIONI ESERCENTI	LINEE AMMESSE AL SERVIZIO CUMULATIVO
Società anonima per la ferrovia Monza-Molteno-Oggiono	Monza-Molteno-Oggiono
Società anonima della strada ferrata di Biella	Santhia-Biella
Società anonima per la ferrovia di Valle Senio	Castelbolognese-Riolo dei Bagni
Società anonima per le ferrovie dell'Alta Valtellina	Sondrio-Tirano
Società anonima ferrovia Vallesessera	Grignasco-Coggiola
Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo	Terni-Perugia-Ponte San Giovanni-Umbertide con diramazione Perugia Ponte San Giovanni-Perugia Sant'Anna Bari-Altamura-Miglionico Spezzano Albanese-Lagonegro Cosenza-Decollatura Cosenza-Comigliotello Bianchi Vibo Valentia-Mileto Soverato-Chiaravalle Centrale Gioia Tauro-Cinquefrondi Gioia Tauro-Sinopoli-S. Procopio Avigliano Città-Laurenzana e diramazione Avigliano Lucania-Acerenza Crotone-Petilia Policastro Atena Lucania-Marsiconovo
Società per la ferrovia elettrica di Valle Brembana	Bergamo-S. Giovanni Bianco-S. Martino de' Calvi Nord
Società anonima per le ferrovie di Reggio Emilia	Guastalla-Reggio Emilia-Sassuolo Bagnolo in Piano-Carpi
Consorzio cooperativo per le ferrovie Reggio-Ciano e Reggio-Boretto Po	Reggio Emilia-Ciano e diramazione Barco-Montecchio Emilia Reggio Emilia-Boretto
Società anonima ferrovia Suzzara-Ferrara	Suzzara-Ferrara
Società nazionale di ferrovie e tramvie	Brescia-Iseo Rovato-Iseo-Edolo Soresina-Soncino-Rovato Orbetello-Porto Santo Stefano
Società italiana per le strade ferrate sovvenzionate	Cancello-Benevento
Società anonima italiana per le ferrovie del Sud-Est	Martina Franca-Francavilla F.-Novoli-Lecce Novoli-Nardò Casarano-Gagliano Leuca Bari-Martina Franca-Taranto con diramazione Casamassima-Putignano Zollino-Gagliano Leuca Maglie-Otranto Casarano-Gallipoli Lecce-Zollino-Gallipoli
Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane	Stazione per la Carnia-Villa Santina Cividale-Udine Conegliano-Vittorio Thiene-Rocchette-Asiago Schio-Arsiero Copparo-Ferrara-Cento-S. Giovanni in Persiceto-Decima-Modena Parma-Suzzara Bologna-Portomagg.-Massalombarda Arezzo-Pratovecchio-Stia Piove di Sacco-Venezia-Mestre Piove di Sacco-Adria e diramazione Piove di Sacco-Padova S. Sofia Montebelluna-Asolo Montebelluna-Valdobbiadene
Società per le ferrovie complementari della Sardegna (1)	Cagliari-Mandas-Arbatax Gairo-Jerzu Mandas-Sorgono Bosa-Macomer-Nuoro-Tirso-Chilivani Monti-Tempio Sassari-Alghero Villacidro-Isili e Villamar-Ales
Società ferrovie meridionali Sarde	Siliqua-Calasetta con diramazione Palmas Suergiu-Iglesias
Società anonima ferrovie e tramvie Padane	Ferrara-Codigoro
Ferrovia di Valle Seriana	Bergamo-Nossa-Clusone
Società romana per le ferrovie del Nord	Roma-Civita Castellana-Viterbo

(1) Il servizio cumulativo è ammesso soltanto con le stazioni delle linee sarde dello Stato.

AMMINISTRAZIONI ESERCENTI	LINEE AMMESSE AL SERVIZIO CUMULATIVO
Ferrovia elettrica S. Spirito-Bitonto	S. Spirito-Bitonto
Società ing. Ribi e C.	Navigazione lagunare Pontile per Grado - Grado
Società veneto-emiliana di ferrovie e tramvie	Rimini-S. Marino
Società per la ferrovia Voghera-Varzi	Voghera-Varzi
Società anonima « La ferroviaria italiana »	Arezzo-Sinalunga
Società anonima ferrovie e tramvie del Mezzogiorno	S. Severo-Rodi-Peschici
Società anonima per la ferrovia elettrica Val di Fiemme	Ora Val di Fiemme-Predazzo
Società veneto-emiliana di ferrovie e tramvie	Adria-Ariano Polesine
Società anonima per la ferrovia delle Dolomiti	Calalzo-Pieve di Cadore-Cortina d'Ampezzo-Dobbiaco
Società anonima industriale e ferroviaria	Agordo-Bribano
Società italiana per imprese ferroviarie e lavori pubblici	Siena-Monte Antico
Società anonima ferrovie Alto Pistoiese	Pracchia-S. Marcello Pistoiese-Mammiano

(2094)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del presidente del Consorzio di bonifica « Isola della Donzella » in Porto Tolle (Rovigo).

Con decreto Ministeriale 15 febbraio 1934, n. 964, l'ingegnere Napoleone Aprilis è stato nominato, in luogo del dimissionario on. dott. Giovan Battista Osvaldo Protti, presidente del Consorzio di bonifica « Isola della Donzella » con sede in Porto Tolle (provincia di Rovigo).

(2090)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 5 febbraio 1934-XII è stato concesso l'exequatur al signor Harold Edings Beard, vice console di Gran Bretagna a Genova.

(2089)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione del supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 8, in data 11 gennaio 1934-XII portante n. 18 concorsi pel conferimento di posti disponibili nelle varie categorie di personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

— a pag. 12, seconda colonna, 12° rigo, dove è detto: « Nozioni sui reati considerati nel *titolo II* del regolamento ecc. », leggasi invece: « Nozioni sui reati considerati nel *titolo VI* del regolamento ecc. »;

— a pag. 14, seconda colonna, al capoverso *l*) dove è detto: « *ed* estratto di detto libretto »; leggasi invece: « *od* estratto di detto libretto »;

— a pag. 17, seconda colonna, al capoverso *l*) dove e detto: « *ed* estratto di detto libretto »; leggasi invece: « *od* estratto di detto libretto ».

— a pag. 25, seconda colonna, 7° rigo, dove è detto: « *o* in quella pratica ecc. », leggasi invece: « *e* in quella pratica ecc. »;

— a pag. 63, prima colonna, 23° rigo, dove è detto: « ... anche di uno solo dei documenti da *a*) ad *h*) ecc. ... », leggasi invece: « ... anche di uno solo dei documenti da *a*) fino a *k*) ecc. ... ».

(2092)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.